D.M. n. 71 del 02.05.2024

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 152 concernente la "*Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale*";

VISTO l'articolo 2, della citata legge n. 152/01 il quale, al comma 1, elenca i requisiti che le Confederazioni e le Associazioni nazionali di lavoratori devono soddisfare per costituire e gestire gli Istituti di patronato;

VISTO il successivo articolo 3, che scandisce le fasi della procedura di costituzione e di riconoscimento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, ed in particolare il comma 2, come modificato dall'art. 1, comma 310, let. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo il quale alla relativa domanda "*deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali*";

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2015, emanato in attuazione del citato articolo 3, comma 2, della legge n. 152/01, secondo il quale gli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono assicurare l'apertura di proprie sedi in ciascuna delle 5 aree geografiche (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole), ed in un numero di province la cui somma della popolazione è superiore al 20 per cento della popolazione di ciascuna area geografica, come accertata nell'ultimo censimento nazionale;

VISTA l'istanza del 20 dicembre 2022, trasmessa a mezzo pec il 21 dicembre 2022 e acquisita al protocollo in pari data, e successive comunicazioni, avanzata ai sensi degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 152/01 dall'Associazione Lavoratori Dipendenti e Pensionati Italiani – A.L.D.E.P.I., soggetto promotore, intesa ad ottenere l'approvazione della costituzione ed il riconoscimento dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale "Patronato TUTELA PREVIDENZIALE – Istituto per la Tutela e la Assistenza Sociale dei Cittadini in Europa e nel Mondo" (TUTELA PREVIDENZIALE);

VISTE la delibera n. 66 del 18 novembre 2021 del Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.L.D.E.P.I. concernente la costituzione del Patronato TUTELA PREVIDENZIALE, la successiva deliberazione di ratifica dell'Assemblea dei Soci dell'A.L.D.E.P.I. del 22 novembre 2021, nonché la delibera del

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.L.D.E.P.I. del 9 dicembre 2021 che ha delegato il Vice Presidente a manifestare la volontà di costituzione del Patronato TUTELA PREVIDENZIALE;

VISTO lo statuto dell'Ente promotore costituito il 13 maggio 1999, con atto registrato in Senigallia il 28 maggio 1999;

VISTO l'atto costitutivo del Patronato TUTELA PREVIDENZIALE, a rogito del Notaio Maria Chiara Agostini, in Senigallia, del 10 dicembre 2021, registrato a Senigallia il 16 dicembre 2021 Serie 1T, contestualmente allo statuto;

VISTO lo statuto del 29 gennaio 2024 dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale succitato, emendato in ottemperanza alle osservazioni ministeriali;

RITENUTO, sulla base della documentazione pervenuta, che l'A.L.D.E.P.I. sia in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152, per costituire e gestire il Patronato TUTELA PREVIDENZIALE;

ESAMINATO il progetto e le ulteriori integrazioni documentali presentati dall'A.L.D.E.P.I. ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 152/01;

CONSIDERATO che l'A.L.D.E.P.I. è in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta normativa ed annovera nel proprio statuto finalità assistenziali, nonché dà affidamento di provvedere con mezzi adeguati al finanziamento dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale dallo stesso costituito;

CONSIDERATO, in base al progetto presentato da A.L.D.E.P.I., che il numero previsto di sedi dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale TUTELA PREVIDENZIALE rispetta i criteri normativi di presenza e di adeguata distribuzione sul territorio nazionale ed estero;

CONSIDERATO che lo statuto del Patronato TUTELA PREVIDENZIALE contiene le indicazioni previste all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 152/01;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione della costituzione di detto Istituto di patronato e di assistenza sociale in attesa di accertare la realizzazione del progetto di cui sopra, condizione prevista per la concessione del riconoscimento definitivo;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

TENUTO CONTO dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative

DECRETA

Articolo 1

1. L'approvazione, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, della costituzione da parte della Associazione Lavoratori Dipendenti e Pensionati Italiani – A.L.D.E.P.I., del "Patronato TUTELA PREVIDENZIALE – Istituto per la Tutela e la Assistenza Sociale dei Cittadini in Europa e nel Mondo".
2. Il riconoscimento definitivo è subordinato all'accertamento della realizzazione del progetto previsto all'articolo 3, comma 2 della citata legge n. 152/01.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 02 maggio 2024

f.to Marina Elvira Calderone